

REVOCABILITÀ DELLE DIMISSIONI RASSEGNALE NEI PRIMI 3 ANNI DI ETÀ DEL FIGLIO

Nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ne ha subordinato l'efficacia alla convalida da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l'atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell'interessato (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 151/2001^[1]).

In mancanza di specifica disposizione normativa, con la [nota 8/5/2024 n. 862](#) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla revocabilità delle dimissioni rassegnate durante il suddetto "periodo protetto":

- l'efficacia delle dimissioni di cui si tratta è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell'Ispettorato territorialmente competente;
- **la loro revoca è ammessa finché non sono divenute efficaci**, ossia, alternativamente: **(i)** prima dell'emanazione del provvedimento di convalida; **(ii)** in un momento successivo alla stessa ma antecedente la risoluzione del rapporto;
- anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell'Ispettorato che, "valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all'annullamento del relativo provvedimento", e potrà programmare "gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti";
- laddove le dimissioni siano state regolarmente convalidate e abbiano determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere revocate: il rapporto di lavoro potrà riprendere, pertanto, unicamente con il consenso del datore di lavoro.

^[1] Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 151/2001

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.